



STUDIO LEGALE CHIARINI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

codice fiscale e partita IVA 02105290411 • www.chiarini.com • info@chiarini.com • chiarini@pec.it
61029 URBINO (PU) • Via Della Rocchetta n. 2 66100 CHIETI (CH) • Via Colonna n. 106
Tel. 0722 350610 • Fax 0722 327246 • urbino@chiarini.com Tel. e Fax 0871 563451 • 574798 • chieti@chiarini.com

TRIBUNALE DI PESARO ILL.MO GIUDICE TUTELARE

Per: _____, nata a _____,
_____ , quale unica esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
_____, nata a Pesaro il _____, ed
_____, nato a _____, tutti residenti
in _____, rappresentata e difesa, giusta procura a margine
del presente atto, dall'avv. Gabriele Chiarini del Foro di Urbino (C.F.
CHRGRL77R10L500A - P.E.C. chiarini@pec.it), con domicilio eletto presso il suo
Studio in Via Della Rocchetta n. 2 di 61029 Urbino (PU),

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Premesso che:

- in data _____, trovava la morte in un sinistro stradale il sig. _____, padre dei minori _____;
- il sinistro si verificava per la preminente responsabilità di tale sig.ra _____, conducente di un autoveicolo che ometteva di dare la precedenza al motoveicolo condotto dal compianto sig. _____;
- con offerta formalizzata in data _____ (doc. 1), la società _____ Ass.ni S.p.a. metteva a disposizione dei due figli minori l'importo di euro 196.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno da essi sofferto, al netto di una pretesa corresponsabilità della vittima pari al 30%;
- la somma offerta, pur ritenuta riduttiva, veniva accettata dai danneggiati in acconto sul maggior importo risarcitorio ad essi spettante, giusta istanza

all'Ill.mo G.T. del (doc. 2) e pedisseguo provvedimento autorizzativo del ,

- i suddetti importi venivano pertanto riscossi mediante accredito su conti correnti aperti a nome dei due minori, ed investiti in prodotti finanziari a basso rischio (polizza assicurativa ramo vita offerta da S.p.a.) con piena garanzia di restituzione del capitale, come da autorizzazione dell'Ill.mo G.T.;
- proseguivano successivamente le trattative con la Compagnia Ass.va finalizzate alla risoluzione transattiva del contenzioso;
- da ultimo, in data si teneva un incontro davanti a Conciliazioni, Organismo di Mediazione iscritto al n. del relativo Registro Ministeriale, all'esito del quale emergeva la disponibilità della Ass.ni S.p.a. – naturalmente in via subordinata rispetto alla debita autorizzazione dell'Ill.mo G.T. – ad erogare l'ulteriore importo di euro 100.000,00 a ciascuno dei due minori, a titolo di definitiva tacitazione in via transattiva di ogni pretesa risarcitoria degli stessi.

Considerato che:

- l'offerta transattiva della Compagnia Ass.va appare decisamente conveniente per l'interesse dei due minori;
- deve infatti rilevarsi che, all'esito della perizia redatta dall'ing. nel proc. pen. n. R.G.N.R. Trib. (doc. 4), emerge un verosimile concorso di colpa del compianto sig. nell'eziologia del sinistro, per un probabile eccesso di velocità del motociclo al momento del sinistro;
- tale concorso di colpa determinerebbe, ai sensi dell'art. 1227 c.c., una proporzionale diminuzione dell'entità del risarcimento spettante ai danneggiati;
- come noto, le vigenti tabelle milanesi contemplano, per la perdita del rapporto parentale con il genitore, l'importo massimo di euro 327.990,00;

- accettando la menzionata offerta transattiva, i due minori riceverebbero così un importo risarcitorio pari a complessivi euro 296.000,00 ciascuno (euro 196.000,00 già liquidati + euro 100.000,00 da liquidare);
- si tratterebbe, pertanto, di un importo superiore al 90% del valore massimo di cui alle vigenti tabelle milanesi (che risulterebbe pari ad euro 295.191,00), il che equivarrebbe al riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato pari a meno del 10%;
- è difficilmente ipotizzabile il risarcimento di un danno patrimoniale ai minori, atteso che il sinistro configura infortunio *in itinere*, all'esito del quale l'INAIL sta erogando ai familiari superstiti un trattamento retributivo pari al 90% della retribuzione annua del compianto sig. (doc. 5), tanto da aver formulato domanda di rivalsa per complessivi euro 554.590,68 (doc. 6);
- la soluzione transattiva prospettata, dunque, corrisponde obiettivamente all'interesse dei minori, rappresentando il miglior risultato che essi possano mirare a conseguire anche all'esito di un ipotetico giudizio, del quale si eviterebbero oneri, tempi ed alea.

Tutto ciò premesso e considerato, si

CHIEDE

che la sig.ra _____, quale unica esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori _____ ed _____, come sopra identificati, rappresentati e difesi, sia autorizzata:

1. ad accettare la proposta transattiva della _____ Ass.ni S.p.a., finalizzata a definire transattivamente le richieste risarcitorie dei minori _____ ed _____ per il sinistro sopra descritto con il versamento di ulteriori euro 100.000,00 ciascuno (in aggiunta all'importo di euro 196.000,00 ciascuno già liquidato), e sottoscrivere le necessarie quietanze in nome e per conto dei due minori rappresentati;
2. a depositare gli importi di cui sopra sui conti correnti già accessi a nome dei due minori in forza di apposito provvedimento autorizzativo dell'Ill.mo G.T.

in data (doc. 3), e sottoscrivere atti e documenti a tal fine necessari in nome e per conto dei due minori rappresentati;

3. ad investire le somme suddette in prodotti finanziari a basso rischio, con piena garanzia di restituzione del capitale, analoghi o similari a quello (polizza assicurativa ramo vita offerta da S.p.a.) già autorizzato con provvedimento dell'Ill.mo G.T. in data (doc. 3), e sottoscrivere atti e documenti a tal fine necessari in nome e per conto dei due minori rappresentati.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Offerta di liquidazione Ass.ni S.p.a. in data ;
2. Istanza di autorizzazione al G.T. in data ,
3. Provvedimento di autorizzazione del G.T. in data
4. Perizia ing. nel proc. pen. n. R.G.N.R. - Conclusioni;
5. Prospetto di liquidazione retribuzione INAIL ai familiari superstiti;
6. Richiesta di rivalsa INAIL in data .

Si dichiara che la presente istanza è esente dal versamento di contributo unificato, trattandosi di procedimento di cui al titolo II, capo IV, libro IV, c.p.c. (Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati).

Con osservanza.

Urbino-Pesaro,

Avv. Gabriele Chiarini